

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Prot. **0029874/P-/ COM.4.8**

Al Comune di

riferimento: **prot. 13403 dd. 21 giugno 2012**  
allegato  
Trieste, **2 luglio 2012**

**Oggetto: decreto legge 201/2011, articolo 31 comma 1: liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali ed applicabilità della legge regionale 29/2005.**

Con la nota citata a margine del Comune in indirizzo, è stato richiesto se alla luce della liberalizzazione degli orari degli esercizi di vendita e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, avvenuta con l'articolo 31, comma 1, del decreto legge 201/2001 (convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011), siano da ritenersi ancora applicabili le norme di settore contenute nella legge regionale 29/2005 (in particolare, l'articolo 74, comma 3, – obbligo di esposizione dell'orario praticato – e l'articolo 75 – permanenza della clientela); preliminarmente, si ritiene di puntualizzare quanto segue.

L'articolo 31, comma 1, del decreto legge 201/2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, ha innovato alla disposizione di cui alla lettera d-bis dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, lettera d-bis) aggiunta dall'articolo 35, comma 6, del decreto legge 98/2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito con modificazioni, nella legge 111/2011.

La vigente disposizione, come risultante dalle modifiche di cui in premessa, recita: <<Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (...): **d-bis**) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza

giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;>>; l'obbligo di adeguamento entro la data 1 gennaio 2012, posto a carico di Regioni e Comuni, in virtù del comma 7 dell'articolo 35 del decreto legge 98/2011, risulta ampiamente scaduto.

E' ben vero che determinate Regioni, compresa la Regione FVG, hanno sollevato, innanzi alla Consulta, questione di legittimità costituzionale con riferimento all'articolo 31, comma 1, del decreto legge in argomento, in ogni caso, fino all'eventuale pronuncia di incostituzionalità, tale articolo trova applicazione anche nell'ordinamento del FVG, trattandosi di normativa (tutela della concorrenza e LEP<sup>1</sup>, ossia livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) appartenente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, per di più attuativa di disposizioni di derivazione europea; sul punto si richiamano non solo le sentenze del TAR FVG nn. 786/2007, 288/2008 e 145/2011, ma, in particolare, le sentenze della Corte Costituzionale nn. 430/2007 e 150/2011.

E' soprattutto nella sentenza 150/2011 che la Consulta, pur riconoscendo l'ascrivibilità della disciplina degli orari alla materia del commercio, ai sensi della formulazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 223/2006, ante riforma del decreto Monti, ha ritenuto comunque necessario valutare se detta disciplina <<nel suo contenuto determini o meno un vulnus alla tutela della concorrenza>>, in tal modo ammettendo che la materia degli orari, per quanto in assenza di una disposizione esplicita (allora ancora non vigente), ha senz'altro una chiara incidenza nell'ambito della materia della tutela della concorrenza (di competenza esclusiva statale).

Proprio perchè trattasi di norme di liberalizzazione, deve sottolinearsi, innanzi tutto, che la disposizione in argomento attribuisce all'esercente commerciale non un obbligo di apertura indiscriminata, bensì una facoltà di autodeterminazione degli orari del proprio esercizio (eccezion fatta per le fattispecie di cui alla circolare ministeriale – MiSE – n. 3644 del 28 ottobre 2011 – *infra*); inoltre, ai sensi dei criteri ermeneutici ed applicativi introdotti tanto dall'articolo 3 del decreto legge 138/2011 (convertito, con modifiche, dalla legge 148/2011), quanto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 1/2012 (convertito, con modifiche, dalla legge 27/2012), le <<disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>, di conseguenza, gli ordinamenti degli enti territoriali vanno adeguati <<al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge>> nei casi specifici stabiliti.

Ad ogni modo, in base a quanto argomentato dal competente Ministero (MiSE), nella già citata circolare n. 3644 del 28 ottobre 2011, si ammette che <<eventuali

---

<sup>1</sup> Si richiama la recente sentenza n. 164/2012 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto corretta l'auto qualificazione, effettuata dal legislatore statale in ordine all'istituto della SCIA, in quanto appartenente alla materia dei LEP.

specifici atti provvedimenti (di competenza dei Sindaci), adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazioni di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza e indispensabili per la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148/2011>> (in tal caso, si ritiene conservi il suo significato la norma di cui all'articolo 75 della legge regionale 29/2005, in materia di sgombero).

Diversamente, in assenza di specifici atti provvedimenti, le prescrizioni in capo all'esercente, di <<indicare l'orario di apertura praticato, mediante cartelli o altri adeguati supporti informativi, ben visibili al pubblico e collocati all'interno e all'esterno dei propri locali>> (articolo 74, comma 3, della legge regionale citata,) devono ritenersi svuotate di contenuto, con la conseguenza che le esposizioni di tali orari vanno ora interpretate, alla luce dei principi e dei criteri sopra enunciati, come indicazioni di massima delle aperture dell'esercizio, liberamente modificabili.

Cordiali saluti

**IL VICEDIRETTORE CENTRALE**

– dott. Terzo Unterweger Viani –

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)  
tel. 040 3775221  
e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it